



# STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)  
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892  
E-mail: [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
Web: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 20 Giugno 2011

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 10

Oggetto: **CERTIFICATI DI MALATTIA**

In riferimento alla Nostra Circolare Flash n. 9 del 16/05/2011 ove si prevedeva l'obbligo dei certificati on – line dal 18 giugno 2011 Vi comunichiamo che a seguito della riunione del Comitato Tecnico svoltasi il 16 giugno 2011, i rappresentanti dei Ministeri del Lavoro e della Pubblica Amministrazione, nonché quelli dell'INPS, delle associazioni datoriali e dei medici di medicina generale, hanno stabilito che

la **decorrenza del periodo transitorio** non deve essere calcolata dal 18 marzo, data di pubblicazione della Circolare, ma **dal 13 giugno 2011**, data di pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza, a partire dal **13 settembre 2011**, il **datore di lavoro non potrà più chiedere al lavoratore** assente per malattia **l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia**, ma dovrà prenderne visione avvalendosi esclusivamente dei servizi posti in essere dall'INPS (invio tramite PEC o visualizzazione tramite PIN sul sito internet dell'Istituto).

## **PERCORSO DEL CERTIFICATO**

Di seguito, si ritiene opportuno riprendere il nuovo "procedimento" di certificazione della malattia stabilito dalla Circolare richiamata.

## **Oneri del lavoratore**

In capo al lavoratore ricorrono i seguenti oneri:

- fornire al medico curante la propria tessera sanitaria,
- **chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato** inviato per via telematica (può anche chiederne copia cartacea ovvero l'invio alla propria casella di posta elettronica in formato *pdf*),

- **segnalare tempestivamente** al proprio **datore di lavoro** la **propria assenza** e l'**indirizzo di reperibilità**, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale,
- **fornire** al proprio **datore di lavoro** il **numero di protocollo identificativo** del certificato medico (qualora il datore lo richieda)

Qualora risulti **impossibile, per il medico, inviare telematicamente** il certificato di malattia, **il lavoratore deve recapitare**, o inviare a mezzo raccomandata con avviso di recapito, **l'attestazione al proprio datore di lavoro** e, ove previsto, il **certificato di malattia all'INPS**.

### **Oneri del datore di lavoro**

Il **datore di lavoro**, non potendo più chiedere copia cartacea dell'attestazione di malattia al dipendente, **dal 13 settembre 2011** potrà quindi avvalersi **esclusivamente** dei servizi messi a disposizione dall'INPS:

- **accesso diretto al sistema INPS** tramite **codice PIN**
- **ricezione dei certificati** alla **casella di posta elettronica certificata (PEC)** indicata all'INPS in sede di domanda del servizio

Si chiarisce che è **onere del datore di lavoro richiedere all'INPS l'attivazione del servizio di invio automatico delle attestazioni di malattia** alla posta elettronica certificata **o l'attivazione di un codice PIN** da utilizzare per la visualizzazione on-line delle attestazioni di malattia.

A prescindere dalla proroga di tale Provvedimento, si invita per chi ancora non lo avesse fatto, ad attivarsi comunque.

**STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI**